



COMUNE DI POGLIANO MILANESE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

005 - AREA LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REG. GEN. 328

Data: 08/09/2022

OGGETTO: Opere per la riqualificazione e messa in sicurezza di marciapiedi di v. Garibaldi – CUP J77H21007500005 - CIG 897623711B – Autorizzazione subappalto all'impresa NEW ASPHALT srl di Busto Garolfo (MI)

IL RESPONSABILE

Richiamate:

- la determinazione dell'Area Lavori Pubblici n. 179 del 06.07.2018 ad oggetto: *"Affidamento incarico professionale alla società TAU Srl per rilievi, progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva-esecutiva e coordinamento della sicurezza in progettazione per riqualificazione e messa in sicurezza di marciapiedi di via Garibaldi – CIG Z32240325F"*;
- la determinazione dell'Area Lavori Pubblici n. 334 del 26.10.2020 ad oggetto: *"Presenza d'atto dell'acquisizione di ramo d'azienda da parte della società TAU Engineering s.r.l."*;
- la deliberazione di Giunta Comunale G.C. n. 110 del 27.12.2018 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai suddetti lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di marciapiedi di via Garibaldi;
- la determinazione dell'Area Lavori Pubblici n. 232 del 11.06.2021 con la quale è stato affidato alla società Architer srl, con sede a Verona in via Godetti 9, l'incarico di verifica del progetto definitivo/esecutivo ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016 relativo a varie opere di riqualificazione viabilistica sul territorio comunale, compresa la riqualificazione e messa in sicurezza di marciapiedi di via Garibaldi;
- la determinazione dell'Area Lavori Pubblici n. 460 del 10.11.2021 ad oggetto: *"Opere per la riqualificazione e messa in sicurezza di marciapiedi di v. Garibaldi – CUP J77H21007500005 - Approvazione del progetto definitivo/esecutivo"*;
- la determinazione dell'Area Lavori Pubblici n. 466 del 11.11.2021 con la quale è stato affidato all'ing. Anceschi l'incarico di direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i

e stesura del certificato di regolare esecuzione dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di marciapiedi di via Garibaldi;

- la determinazione dell'Area Lavori Pubblici n. 469 del 12.11.2021 ad oggetto "Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di marciapiedi di v. Garibaldi – CUP J77H21007500005 - CIG 897623711B – determinazione a contrattare – procedura negoziata art. 1 comma 2, lettera b) della Legge 120/2020";
- la determinazione dell'Area Lavori Pubblici n. 535 del 09.12.2021 con la quale sono state affidate le opere per la riqualificazione e messa in sicurezza di marciapiedi di v. Garibaldi all'Impresa BACCHI Srl per l'importo di € 180.921,11.-, oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 10.107,86.-, per un totale di € 191.028,97.-, oltre IVA, al netto dello **sconto percentuale del 0,50 %**, sull'importo dei lavori posto a base di gara, modificando il quadro economico dell'opera come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO	
Lavori a corpo	
• Marciapiede via Garibaldi lato Est e Ovest da via Paleari a Piazza Repubblica (IVA 4%)	€ 26.268,70
• Marciapiede via Garibaldi lato Ovest da Piazza Garibaldi a via San Francesco (IVA 4%)	€ 39.716,39
• Marciapiede via Garibaldi lato Ovest da via San Francesco a via Manzoni (IVA 4%)	€ 57.693,44
• Marciapiede via Garibaldi lato Est da via Dante Alighieri a via Sauro (IVA 4%)	€ 13.294,58
• Marciapiede via Garibaldi lato Est da via Menotti a via S. Pellico (IVA 4%)	€ 5.143,78
• Marciapiede via Garibaldi lato Ovest da via Garibaldi civ. 80 a via Garibaldi civ. 86 (IVA 4%)	€ 7.602,78
• Marciapiede via Garibaldi lato Ovest da via Garibaldi civ. 86 a via Meda (IVA 4%)	€ 4.388,62
• Marciapiede via Garibaldi lato Ovest da via Meda a SP229 (IVA 4%)	€ 7.970,83
• Realizzazione impianto di adduzione acqua per irrigazione aree verdi e nuove piante (IVA 22%)	€ 19.751,14
Totale lavori a base di gara (soggetto a ribasso)	€ 181.830,26
di cui € 162.079,12 con IVA 4%	
di cui € 19.751,14 con IVA 22%	
Ribasso offerto (0,50 %)	-€ 909,15
Importo lavori al netto del ribasso offerto	€ 180.921,11
di cui € 161.268,72 con IVA 4%	
di cui € 19.652,38 con IVA 22%	
Oneri della sicurezza a corpo (non soggetto a ribasso)	€ 10.107,86
di cui € 9.009,90 con IVA 4%	
di cui € 1.097,96 con IVA 22%	
Importo complessivo dei lavori	€ 191.028,97
Somme a disposizione	
I.V.A. 4% sull'importo dei lavori di € 161.268,72 e degli oneri di sicurezza di € 9.009,90	€ 6.811,14
I.V.A. 22% sulla quota dei lavori di € 19.652,38 e degli oneri di sicurezza di € 1.097,96	€ 4.565,08
Allacciamenti ai pubblici servizi e/o eventuali protezioni sottoservizi (IVA	€ 5.000,00

inclusa)		
Imprevisti e somme a disposizione	€	5.748,87
Accordi bonari (3%) di cui all'art. 205, comma 1 lett. a) del D.Lgs 50/2016 (IVA inclusa)	€	7.024,93
Accantonamento (1%) di cui all'art. 106, comma 1 lett. a) del D.Lgs 50/2016 (IVA inclusa)	€	1.919,38
Spese tecniche (comprensiva di C.N.P.A.I.A. ed IVA) relative a incarico di progettazione di fattibilità t.e., def-esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione (già impegnata con determinazione n. 179 del 06.07.2018 a favore della società TAU Engineering s.r.l. sul cap. 5450 imp. n. 194/0)	€	14.511,90
Spese tecniche (comprensiva di C.N.P.A.I.A. ed IVA) relative a incarico di direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e stesura del CRE (già impegnata con determinazione n. 466 del 11.11.2021 a favore dell'Ing. Anceschi sul cap. 5450 imp. n. 724.1)	€	9.325,97
Accantonamento Fondo Risorse Finanziarie (art. 113 D.Lgs. n. 50/2016):		
Accantonamento incentivo per Funzioni Tecniche (80% del 2% dell'importo di € 191.938,12)	€	3.071,01
Accantonamento quota "Fondo per l'innovazione" (20% del 2% dell'importo di € 191.938,12)		767,75
Contributo ANAC	€	225,00
Totale somme a disposizione	€	58.971,03
COSTO TOTALE		€ 250.000,00

Visto il contratto n. 4/2022 stipulato in data 27.06.2022 con la sopraccitata Impresa BACCHI Srl per un importo contrattuale pari ad € 191.028,97.- compreso oneri di sicurezza pari ad € 10.107,86.- oltre IVA;

Rilevato che in data 05.09.2022 è pervenuta presso l'Ente al n. 9654 l'istanza da parte dell' Impresa BACCHI Srl appaltatrice dei lavori di "riqualificazione e messa in sicurezza di marciapiedi di v. Garibaldi" di autorizzare il subappalto all'impresa NEW ASPHALT srl, con sede in Via Dell'industria 13/A a Busto Garolfo (MI), C.F./P.IVA 07534550962, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 (e smi), relativamente alle lavorazioni di "pavimentazione asfalto colato" riconducibili alla categoria OG3 – Opere di fresatura, opere di asfaltatura, opere edili, opere di scavo, per un importo di € 12.000,00.-, di cui € 300,00.- per oneri di sicurezza, oltre IVA, pari al 6,28 % dell'importo contrattuale;

Richiamato l'art. 105 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) che recita: *"I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'[articolo 106, comma 1, lettera d\)](#), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera." [...] altresì al comma 2 [...] Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.*

Dato atto che ai sensi dell'art. 47 del Capitolato speciale d'appalto le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente di cui all'articolo 4, comma 1, come quelle di cui alla richiesta di subappalto qui in argomento, sono subappaltabili nella misura massima del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente di cui all'articolo 4, comma 2.; e che l'importo per cui è richiesto il subappalto rientra all'interno di suddetto limite;

Dato atto che è ammesso il subappalto alle seguenti condizioni:

1. che tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni (comma 2 dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016);;
2. che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 (comma 4 lett.b dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016);
3. che i concorrenti all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o parti di lavori che intendono subappaltare o concedere in cottimo (comma 4 lett.c dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016);
4. che il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) (comma 7 dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016);
5. che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni (comma 7 dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016);
6. che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) (comma 7 dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016);

Rilevato che:

- *sussistono tutte le condizioni per cui risulta ammesso nel caso in oggetto il ricorso al subappalto da parte dell'impresa affidataria dei lavori Bacchi Srl a favore dell'impresa subappaltatrice individuata dalla suddetta aggiudicataria; impresa New Asphalt srl;*
- *l'impresa affidataria in qualità di concorrente all'atto dell'offerta ha indicato le lavorazioni che intendeva subappaltare o concedere a cottimo;*
- *l'impresa affidataria, nella richiesta di autorizzazione al subappalto, ha prodotto tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente;*
- *il Responsabile unico del procedimento, ha esaminato la documentazione relativa alla ditta proposta come subappaltatrice ed ha riscontrato la regolarità in rispetto alla normativa vigente;*
- *non sussistono motivi per negare l'autorizzazione medesima in quanto la ditta proposta come subappaltatrice ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale, economico finanziaria e tecnico organizzativa, con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 (e smi);*
- *il presente atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell'Ente;*

Richiamate:

- la nota del 05.09.2022 prot. n. 9692 con la quale la stazione appaltante ha chiesto al D.L. e coordinatore della sicurezza i fase di esecuzione, ing. Stefano Anceschi, di verificare ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. n. 50, che gli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni dell'impresa affidataria del subappalto, siano corrisposti senza ribasso;
- la risposta pervenuta in data 06.09.2022 al prot. n. 9744 con la quale l'ing. Stefano Anceschi, in qualità di D.L. e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ha attestato di aver verificato che gli oneri della sicurezza sono corrisposti senza alcun ribasso;

Visto il contratto tra l'Impresa appaltatrice BACCHI Srl e l'impresa subappaltatrice NEW ASPHALT srl, trasmesso al protocollo dell'Ente con nota prot. 9654 del 05.09.2022;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i

Dato atto che non sussistono motivi per negare l'autorizzazione medesima in quanto l'Impresa subappaltatrice ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale, economico finanziaria e tecnico organizzativa, con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal d.lgs. n. 50/2016;

Visto il Decreto del Sindaco, prot. n. 8220 del 19.07.2022 con il quale è stato attribuito l'incarico di Posizione organizzativa al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Arch. Ferruccio Migani;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 27.12.2021 ad oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024";

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 27.12.2021 ad oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2022-2024";

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 06 del 26.01.2022 ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 (parte contabile)";

Visto il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 30.06.2016;

Visto l'art. 3, comma 5 del D.Lvo 174/2012 convertito con modificazioni nella Legge n. 213/2012 che ha introdotto l'art. 147 bis al D.Lvo 267/2000 in merito al "*controllo di regolarità amministrativa e contabile*";

Visto il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. "*Codice dei contratti pubblici*";

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.;

Visto il D.L.vo 267/2000, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti locali - parte seconda, ordinamento finanziario e contabile;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di autorizzare, per le ragioni indicate in premessa, il subappalto all'impresa NEW ASPHALT srl, con sede in Via Dell'industria 13/A a Busto Garolfo (MI), C.F./P.IVA 07534550962, relativamente e alle condizioni indicate nella richiesta pervenuta in data 05.09.2022 al prot. n. 9654 dall'impresa BACCHI Srl, appaltatrice dei lavori di "*riqualificazione e messa in sicurezza di marciapiedi di v. Garibaldi*", e nei limiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 (e s.m.i), per un importo di € 12.000,00.-, di cui € 300,00.- per oneri di sicurezza, oltre IVA, pari al 6,28 % dell'importo contrattuale lavorazioni di "*pavimentazione asfalto colato*" riconducibili alla categoria OG3 – Opere di fresatura, opere di asfaltatura, opere edili , opere di scavo;
3. di trasmettere copia della presente determinazione:
 - All'Impresa appaltatrice Impresa BACCHI Srl, con sede in Via Trieste 6 – San Donato Milanese (MI);
 - All'Impresa subappaltatrice NEW ASPHALT srl, con sede in Via Dell'industria 13/A a Busto Garolfo (MI);

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i

- Al direttore dei lavori del contratto, ing. Stefano Anceschi, con studio in via Firenze 4 a Reggio nell'Emilia (RE), per i successivi eventuali adempimenti di competenza;
- 4. di dare atto che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione dei lavoratori ammonendo che l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione contrattuale;
- 5. di dare atto che verrà revocata l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 non risulti positiva;
- 6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'Ente;
- 7. di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto viene rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- 8. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Giovanna Frediani, Istruttore Direttivo dell'Area Lavori Pubblici;
- 9. di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.
- 10. di dare atto che la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- 11. di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
Arch. Ferruccio Migani